

INDICE

ART. 1	SCOPO
ART. 2	APPLICABILITÀ
ART. 3	CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA E RECESSO
ART. 4	OBBLIGHI DEL FORNITORE
ART. 5	DOCUMENTAZIONE TECNICA E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
5.1	DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FORNITORE E RELATIVI OBBLIGHI
ART. 6	PREZZI
ART. 7	QUALIFICA E VERIFICA DEI FORNITORI
ART. 8	SPEDIZIONE
ART. 9	ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI
ART. 10	MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA – CLAUSOLA PENALE E RISOLUZIONE DI DIRITTO EX ART. 1456 C.C.
ART. 11	FATTURAZIONE
ART. 12	GARANZIA E RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI
ART. 13	SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
ART. 14	DIVIETO DI CESSIONE E/O DI SUBAPPALTO
ART. 15	DIRITTI DI TERZI
ART. 16	FORO COMPETENTE

ART. 1: SCOPO

Il presente documento regola l'acquisizione di beni e servizi (la "Fornitura" o il "Contratto di Fornitura") fra SagiCofim S.p.A. ed i propri fornitori, e ne definisce gli obblighi e le rispettive responsabilità.

ART. 2: APPLICABILITÀ

Le presenti condizioni generali di acquisto (CGA) valgono per tutti gli ordini emessi da SagiCofim S.p.A. accettati dai propri fornitori, salvo diversi accordi specifici e puntuali fra SagiCofim S.p.A. ed i fornitori su singoli ordini, accordi che prevarranno sulle CGA esclusivamente nei casi in cui emerga la volontà di SagiCofim S.p.A. di derogare alle CGA.

Le presenti CGA disciplinano pertanto i contratti di acquisto di beni (la "Fornitura di Beni") e i contratti di prestazione di servizi (la "Fornitura di Servizi") conclusi tra SagiCofim S.p.A. ed i propri fornitori.

ART. 3: CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA E RECESSO

Il Contratto di Fornitura si perfezionerà a seguito dell'accettazione, da parte del Fornitore, di un ordine di acquisto ("l'Ordine di Acquisto" o, semplicemente, l'"Ordine") emesso da SagiCofim S.p.A.

L'Ordine di Acquisto sarà valido ed efficace solo se trasmesso al Fornitore esclusivamente dall'Ufficio Acquisti di SagiCofim S.p.A. Tutte le condizioni, le specifiche, gli standard e gli altri documenti cui si fa riferimento nell'Ordine, o che sono allegati all'Ordine, formeranno parte integrante dello stesso. Su tali documenti deve essere sempre indicato il numero dell'Ordine.

Ai fini della conclusione del Contratto di Fornitura, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine il Fornitore dovrà inviare a SagiCofim S.p.A. conferma scritta secondo le proprie modalità in uso, o restituire copia dell'Ordine debitamente firmata per accettazione. Trascorso detto termine non saranno possibili eventuali modificazioni dei termini.

Qualora il Fornitore dovesse trasmettere una conferma d'ordine con modifiche e/o integrazioni le stesse costituiranno una nuova proposta contrattuale non vincolante per SagiCofim S.p.A. e che dovrà essere dalla stessa espressamente accettata.

L'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore comporta la rinuncia di quest'ultimo alle proprie eventuali Condizioni Generali di Vendita inserite nei suoi documenti, o richiamate in offerta, per quanto in contrasto alle presenti CGA di SagiCofim S.p.A. Troveranno comunque applicazione le clausole delle Condizioni Generali del Fornitore migliorative e più favorevoli per SagiCofim S.p.A. rispetto a quelle previste nelle presenti CGA con riferimento ai medesimi aspetti/obblighi.

Per nessun motivo eventuali richieste di SagiCofim S.p.A. al Fornitore in merito a quotazioni di prezzo o offerte potranno essere considerate o interpretate dal Fornitore come Ordini o comunque proposte contrattuali. Pertanto, le eventuali richieste di SagiCofim S.p.A. di offerte o quotazioni non saranno in alcun caso idonee a determinare, in capo a SagiCofim S.p.A., vincoli contrattuali di qualsiasi natura, né responsabilità precontrattuali.

Qualora SagiCofim S.p.A. dovesse richiedere una modifica dell'oggetto di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a comunicare e dimostrare tempestivamente, in forma scritta, il motivo dell'eventuale aumento dei prezzi, nonché l'eventuale impatto di tale modifica sulle date di consegna.

Fatto salvo ogni diverso accordo, prima della consegna dei beni e/o dell'esecuzione del servizio SagiCofim S.p.A. potrà recedere in qualunque momento, per qualsiasi ragione e con effetti immediati dal Contratto di Fornitura, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo PEC o raccomandata r/r. Dal momento della ricezione della comunicazione di recesso il Fornitore dovrà dunque immediatamente sospendere l'esecuzione della Fornitura. In caso di esercizio del diritto di recesso, SagiCofim S.p.A. si rende disponibile a valutare l'acquisto, al prezzo di approvvigionamento, del materiale appositamente acquistato

dal Fornitore per l'esecuzione della Fornitura, previa dimostrazione, da parte di quest'ultimo, dell'impossibilità di riutilizzare il medesimo materiale nell'ambito della propria attività di impresa.

ART. 4: OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a fornire i beni e/o a prestare i servizi richiesti da SagiCofim S.p.A. in conformità a quanto previsto nell'Ordine.

In caso di Fornitura di Beni, il Fornitore si impegna a produrre ed a vendere a SagiCofim S.p.A. i prodotti in quantità e qualità conforme a quanto previsto nell'Ordine, nonché nella documentazione tecnica eventualmente consegnata da SagiCofim S.p.A.

In caso di Fornitura di Servizi, il Fornitore si obbliga a rendere gli stessi puntualmente e con le modalità pattuite.

Il Fornitore si impegna a consegnare a SagiCofim S.p.A., qualora richiesto, il manuale per il montaggio, l'uso e la manutenzione dei beni e/o dei servizi forniti, la documentazione tecnica relativa alle forniture, quali ad esempio il certificato di conformità e/o di origine dei prodotti, eventuali ulteriori documenti e gli elaborati tecnici realizzati dal Fornitore e/o eventuali suoi Subappaltatori/Subfornitori, in riferimento a progetti o prodotti realizzati su indicazione di SagiCofim S.p.A. o appositamente per quest'ultima, i quali diventeranno di esclusiva proprietà di SagiCofim S.p.A. così come saranno di proprietà di SagiCofim S.p.A. tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale in essi incorporati e da essi derivanti.

La Fornitura di Beni e/o di Servizi dovrà essere conforme alle norme di legge e regolamentari alla stessa applicabili, anche se non espressamente richiamate nella documentazione tecnica di SagiCofim S.p.A.

Il Fornitore si impegna ad assolvere regolarmente agli obblighi di carattere retributivo, contributivo e fiscale nei confronti dei propri dipendenti e incaricati.

Qualora il Fornitore dovesse avvalersi dell'opera di terzi per la realizzazione dei Servizi o dei Prodotti (es. "Subfornitori" e/o "Subappaltatori") resta inteso che il Fornitore:

- resterà unico responsabile verso SagiCofim S.p.A. del regolare adempimento del Contratto di Fornitura, non venendosi ad instaurare alcun rapporto contrattuale tra i Subfornitori/Subappaltatori e SagiCofim S.p.A.
- si obbliga a garantire che i Subfornitori/Subappaltatori svolgano le attività di cui sono incaricati nell'ambito dell'esecuzione del Contratto di Fornitura nel pieno e totale rispetto di tutte le norme di legge quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le norme lavoristiche, previdenziali, fiscali applicabili, senza eccezione alcuna.

ART. 5: DOCUMENTAZIONE TECNICA E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Per Documentazione Tecnica s'intende tutta la documentazione utile al Fornitore per il corretto svolgimento delle attività necessarie all'adempimento delle richieste di fornitura. Tale documentazione è allegata all'Ordine o richiamata nel medesimo qualora già trasmessa o già disponibile al Fornitore.

Il Fornitore è tenuto a riesaminare e verificare la documentazione ricevuta, o richiamata, e richiedere a SagiCofim S.p.A. eventuali chiarimenti o integrazioni su informazioni e dati ritenuti incompleti e necessari.

SagiCofim S.p.A. prenderà in considerazione le modifiche e gli aggiornamenti proposti dal Fornitore se, a proprio insindacabile giudizio, ritenute vantaggiose o migliorative da un punto di vista economico e/o qualitativo; in ogni caso il Fornitore non potrà apportare alcuna modifica a prodotti, componenti, parti d'impianto o modalità di erogazione di servizi senza la preventiva autorizzazione scritta di SagiCofim S.p.A.

Il Fornitore deve gestire in configurazione controllata la documentazione ricevuta e, se non diversamente stabilito nell'Ordine, utilizzare i documenti nell'ultima revisione aggiornata.

Il Fornitore è tenuto ad un obbligo di riservatezza per quanto riguarda in-

formazioni e documentazione di cui viene in possesso nell'esecuzione del Contratto di Fornitura, e deve quindi fare un uso riservato della documentazione tecnica necessaria all'espletamento delle forniture, documentazione che potrà essere ricevuta sia direttamente da SagiCofim S.p.A. sia da altre società collegate a SagiCofim S.p.A., la quale rimane proprietaria esclusiva dei disegni, elaborati di progetto, modelli, specifiche etc. etc. consegnati, nonché titolare esclusiva di tutti i relativi diritti di proprietà intellettuale. Il Fornitore dovrà quindi utilizzare la documentazione tecnica ricevuta al solo fine di prestare i servizi e/o realizzare i prodotti commissionatigli, con espresso divieto di eseguire altri pezzi similari o identici per sé medesimo o per terzi.

Resta infine l'obbligo del Fornitore di restituire a SagiCofim S.p.A. la documentazione tecnica ricevuta, comprese tutte le riproduzioni eseguite sotto qualsiasi forma, immediatamente venute meno le motivazioni dell'affidamento e/o comunque a seguito di semplice richiesta da parte di SagiCofim S.p.A.

5.1 DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FORNITORE E RELATIVI OBBLIGHI

Il Fornitore deve garantire, per le forniture che potrebbero essere soggette al rispetto di norme e/o regolamenti e/o direttive europee e/o internazionali che fanno riferimento a problematiche di salute e sicurezza, la rispondenza ai requisiti richiesti da dette normative.

Inoltre, il Fornitore deve produrre a SagiCofim S.p.A. tutta la documentazione necessaria (es. Schede di sicurezza) per garantire la rispondenza delle forniture ai requisiti legislativi.

Di seguito alcune notazioni su regolamenti, direttive e normative più frequenti:

a. Obbligo di informazione per sostanze / miscele con SDS, come oggetto o parte di oggetto, di fornitura ("REACH" Articolo 31)

In questo paragrafo, gli oggetti di fornitura sono differenziati in base al REACH (CE) n°1907/2006:1 – sostanze chimiche in quanto tali, 2 – Miscele, 3 – Articoli.

Il Fornitore garantisce che i beni oggetto di fornitura sono conformi a tutte le leggi nazionali ed internazionali (USA, Canada, Giappone) in materia ed in particolare ai Regolamenti/Direttive UE.

Il Fornitore dovrà garantire di adempiere ai requisiti del Regolamento dell'Unione Europea concernente le sostanze chimiche REACH (CE) No. 1907/2006, versione corrente, di seguito denominato "REACH".

Ad evidenza di quanto elencato dovrà consegnare Scheda di Sicurezza-SDS (ed aggiornamenti) relativa al prodotto.

Questo obbligo si applica anche alle consegne in corso non appena una nuova sostanza viene aggiunta all'elenco SVHC del "REACH".

La versione più recente dell'elenco di sostanze della ECHA è disponibile sul sito <http://echa.europa.eu>.

b. Obbligo di informazione per sostanze / miscele per le quali non è richiesta SDS ("REACH" Articolo 32).

Qualora non fosse richiesta, disposto con l'Allegato II di REACH, la scheda di sicurezza ai sensi dell'articolo 32, l'eventuale contenuto, in un prodotto, di una sostanza o una miscela fornita, di una sostanza SVHC in quantità superiore allo 0,1% in peso deve essere comunicato per iscritto.

Le informazioni richieste comprendono anche i dati sulle limitazioni della sostanza, ai sensi dell'Allegato XVII del "REACH".

La fornitura di tali prodotti deve essere da noi approvata separatamente.

c. Altri regolamenti ("REACH" Articolo 32).

Il Fornitore deve garantire inoltre che le merci fornite non abbiano caratteristiche che contrastano con le disposizioni internazionali

previste nelle seguenti direttive:

- Direttiva 2011/65/UE “RoHS Directive” sulla restrizione dell’uso di alcune sostanze pericolose nelle attrezzature elettriche ed elettroniche – in base alla loro area di applicazione, versione corrente.
- Regolamento UE N° 528/2012 “Biocidal Products Regulation”, versione corrente.
- Decisione 2006/507/CE inerente il Regolamento CE 1195/2006: “Council Decision of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants”, versione corrente.
- Regolamento CE N° 1005/2009 “Regulation on substances that deplete the ozone layer”, versione corrente.

SagiCofim S.p.A. si ritiene sollevata da qualunque responsabilità derivante dalla mancata osservanza, da parte del Fornitore, delle leggi sopra citate. In ogni caso, il Fornitore è responsabile circa la conformità della Fornitura ai capitolati, alle direttive ed alle disposizioni degli Enti legislativi e normativi applicabili alla tipologia e categoria dei materiali, anche se non espressamente richiamati nell’Ordine. In ragione di ciò, il Fornitore dovrà quindi tenere indenne e manlevare SagiCofim S.p.A. da eventuali pretese di suoi clienti e/o di qualsiasi altro soggetto, basate sulla violazione e/o mancata osservanza delle suddette normative.

ART. 6: PREZZI

I prezzi della Fornitura che saranno riportati nelle fatture dovranno essere quelli accettati da SagiCofim S.p.A. e, quindi, indicati nell’Ordine.

Il Prezzo, una volta determinato e concordato, è da intendersi fisso ed invariabile durante l’intera esecuzione del Contratto di Fornitura, salvo diverse intese raggiunte; ogni eventuale modifica del Prezzo dovrà avvenire tramite accordo scritto siglato dalle parti.

ART. 7: QUALIFICA E VERIFICA DEI FORNITORI

SagiCofim S.p.A. è organizzata con un Sistema di gestione per la qualità conforme alle norme ISO 9001 e 14001, nel cui ambito valuta e qualifica le proprie fonti d’approvvigionamento secondo modalità e criteri procedurali che ne misurano la collaborazione, l’affidabilità e la correttezza anche con l’ausilio e l’utilizzo di appropriati parametri e indicatori di prestazione.

SagiCofim S.p.A. si riserva pertanto il diritto di eseguire visite/verifiche presso il Fornitore, sia a fronte di problematiche o necessità specifiche, sia per attività di auditing, al fine di verificare il mantenimento nel tempo delle condizioni che hanno portato alla qualifica iniziale e, eventualmente, verificare la conformità dei prodotti, dei processi e delle lavorazioni.

Il Fornitore, previo specifico accordo che ne stabilisca la data, s’impegna a consentire il libero accesso nel proprio stabilimento ai delegati della SagiCofim S.p.A. o dei suoi clienti che ne facessero richiesta, al fine di poter eseguire le verifiche suddette.

ART. 8: SPEDIZIONE

In caso di Fornitura di Beni, la loro spedizione dovrà essere eseguita in conformità alle indicazioni fornite da SagiCofim S.p.A. al momento dell’Ordine, ivi comprese le modalità d’imballo e le certificazioni richieste.

In ogni caso, gli imballi utilizzati dovranno garantire un’adeguata protezione della merce, tutelandone l’integrità, in modo da agevolare le attività del processo logistico di ricezione.

I Prodotti dovranno essere predisposti su bancali integri e dimensionati per contenere il materiale interamente al loro interno. Tali bancali dovranno essere sufficientemente robusti per gestire in sicurezza le attività di movimentazione e stoccaggio, prevedendone l’allocazione su scaffali sviluppati in altezza. La merce così imballata dovrà prevedere inoltre adeguate protezioni per le parti esposte (spigoli) e per salvaguardare superfici in contatto, in particolare per i prodotti verniciati.

I Beni dovranno essere fissati al bancale tramite film plastico (es. termoretraibile), regge o bulloni, a seconda della tipologia, non dovendo in nessun caso essere posti in condizioni di poter scivolare.

Le quantità posizionate sul singolo bancale, nonché la sovrapposizione di singole unità (pezzi, scatole), dovranno essere valutate in funzione della tipologia di prodotto e della possibilità di poterle movimentare agevolmente una volta a destino.

Non sono ammesse modalità di imballo non idonee che possano presentare problematiche di sicurezza, sia per l’integrità del materiale che per le persone di SagiCofim S.p.A. addette allo scarico ed alla movimentazione del materiale.

I Beni dovranno essere accompagnati da un documento di trasporto indicante in modo chiaro: il numero dell’Ordine, i codici, le denominazioni e le quantità dei prodotti/componenti spediti, il numero dei colli costituenti la spedizione ed i relativi pesi lordi e netti e i documenti di collaudo e/o certificativi ove richiesti.

Qualora su un singolo bancale fossero posizionati più articoli, questi dovranno essere chiaramente identificati e in ogni caso mai mischiati tra loro.

Le forniture provenienti dai paesi extra UE dovranno avere obbligatoriamente i pallet certificati secondo la normativa ISPM15

SagiCofim S.p.A. si riserva il diritto di non accettare materiale con imballo non conforme. Il Fornitore sarà l’unico ed esclusivo responsabile per avarie e/o danneggiamenti al materiale fornito causati da imballaggi inadeguati e/o non conformi, nonché per incuria nell’attività di carico sui vettori di trasporto. In tal caso SagiCofim S.p.A. avrà quindi diritto di rifiutare la consegna dei Beni danneggiati e di richiedere la loro immediata sostituzione con altri identici Beni integri.

ART. 9: ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI

In caso di Fornitura di Beni, il materiale consegnato s’intenderà definitivamente accettato solo dopo controllo favorevole da parte di SagiCofim S.p.A. e con le precisazioni di seguito riportate.

In considerazione delle procedure interne, del tipo dei materiali e del numero di articoli nei lotti da controllare, i controlli al ricevimento merci potranno essere:

- 100% della Fornitura
- a campionamento con metodo statistico

I controlli effettuati al ricevimento merci verteranno principalmente sulla congruenza del numero di colli indicati sul documento di trasporto rispetto ai Prodotti consegnati e all’integrità degli imballaggi.

Data la natura e la modalità di imballo di molti dei materiali acquistati ed utilizzati nel processo produttivo, alcuni controlli di integrità dei materiali potranno essere effettuati soltanto nel momento dell’inserimento dei materiali in produzione.

SagiCofim S.p.A. non si assume alcuna responsabilità e onere per materiali e prodotti che fossero forniti in eccedenza rispetto al Contratto di Fornitura o che non fossero compresi nel Contratto stesso.

ART. 10: MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA – CLAUSOLA PENALE E RISOLUZIONE DI DIRITTO EX ART. 1456 C.C.

La consegna dei Prodotti dovrà avvenire in conformità alle modalità e tempistiche indicate nell’Ordine e nel Contratto di Fornitura.

Qualora non stabilito diversamente fra SagiCofim S.p.A. ed il Fornitore con una comunicazione scritta, i Prodotti compravenduti dovranno essere forniti e fatturati in un’unica soluzione.

Salvo diverso accordo scritto, i costi del trasporto, compresi gli imballaggi e l’assicurazione, sono ad esclusivo carico del Fornitore. I beni viaggiano dunque a rischio e pericolo del Fornitore. Eventuali danni, perdite, am-

manchi o, comunque, mancanze di materiali, saranno integralmente a carico del Fornitore. Sarà data priorità ai materiali di imballaggio ecologici.

Il Fornitore sosterrà tutti i costi derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di trasporto fornite da SagiCofim S.p.A.

Tutti i documenti di trasporto dovranno contenere le informazioni richieste da SagiCofim S.p.A. e, in particolare, il numero d'Ordine, nonché la quantità ed il peso di ciascun articolo.

Fatto salvo quanto diversamente dimostrato, le quantità, il peso e le dimensioni definite nel corso dell'ispezione delle merci in entrata effettuata da SagiCofim S.p.A. saranno vincolanti per il Fornitore.

Eventuali consegne parziali dovranno essere preventivamente autorizzate da SagiCofim S.p.A. e saranno identificate come tali nei documenti di trasporto. Di conseguenza, anche la fatturazione sarà parziale.

Le certificazioni di conformità e/o i collaudi, se richiesti, dovranno essere inviati e consegnati insieme ai Beni oggetto della fornitura, per non ritardare la possibilità di impiego dei materiali e/o causare una accettazione con riserva, che comporterebbe degli oneri per la relativa chiusura che potranno essere addebitati al Fornitore da SagiCofim S.p.A.

I termini di consegna specificati nell'Ordine, concordati e confermati dal Fornitore, sono da ritenersi vincolanti e tassativi; eventuali cause di "forza maggiore", tali da incidere sul rispetto dei termini di consegna, dovranno essere comunicate tempestivamente dal Fornitore in forma scritta e comprovate per entità e durata.

In caso di inosservanza dei termini di consegna pattuiti, dopo una franchigia di cinque giorni lavorativi SagiCofim S.p.A. potrà applicare una penale pari al 1% dell'importo totale del Contratto di Fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino ad un massimo del 10% del valore della fornitura, fatto salvo ogni maggior danno. SagiCofim S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di differire le scadenze di pagamento pattuite di quindici giorni per ogni settimana di ritardo o frazione della medesima.

Ferma restando l'applicazione della penale secondo i termini sopra indicati, in caso di ritardi nella consegna superiori ai quindici giorni lavorativi SagiCofim S.p.A. avrà facoltà di risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. il Contratto di Fornitura mediante comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo PEC o raccomandata r/r.

ART. 11: FATTURAZIONE

Salvo diversi accordi, il Fornitore dovrà emettere una fattura per ogni consegna e/o prestazione di servizio. La fattura dovrà riportare il numero d'Ordine di SagiCofim S.p.A., gli articoli ed il numero del Documento di Trasporto (DDT).

SagiCofim S.p.A. si riserva il diritto di non pagare le fatture che non contengono le informazioni richieste; in questo caso il Fornitore dovrà emettere una nota di credito e produrre una nuova fattura completa dei dati richiesti.

Le fatture incomplete non saranno valide al fine della determinazione della data di pagamento.

ART. 12: GARANZIA E RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

Fornitura di Beni

Salvo diverso accordo scritto, il Fornitore garantisce, per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data di consegna, l'assenza di vizi e/o difetti di fabbricazione e/o di progettazione dei prodotti forniti, nonché la loro totale conformità a quanto indicato nell'Ordine/Contratto di Fornitura, anche sotto il profilo del rispetto delle normative tecniche di fabbricazione e commercializzazione applicabili.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1495 c.c., SagiCofim S.p.A. è tenuta a denunciare la sussistenza dei vizi e/o difetti riscontrati entro 30 giorni dalla loro scoperta.

Fatti ovviamente salvi i rimedi previsti dall'articolo 1492 c.c., in caso di vizi e/o difetti SagiCofim S.p.A. avrà facoltà di richiedere al Fornitore, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione e/o la riparazione gratuite dei prodotti e/o dei componenti difettosi, da eseguirsi nel termine indicato da SagiCofim S.p.A. nella relativa richiesta. Il Fornitore prende atto che le riparazioni/sostituzioni dei prodotti difettosi potranno essere eseguite presso la clientela di SagiCofim S.p.A.

Nel caso in cui il Fornitore non dovesse provvedere alla sostituzione/riparazione della componentistica e/o del prodotto difettoso nel termine indicato da SagiCofim S.p.A., quest'ultima, sempre fatti salvi i rimedi di cui all'art. 1492 c.c., potrà procedere direttamente all'eliminazione del vizio, secondo le modalità ritenute più opportune, addebitando al Fornitore tutti i relativi costi e spese.

In ogni caso, il Fornitore dovrà provvedere al risarcimento di tutti i danni, diretti e/o indiretti, patiti dal SagiCofim S.p.A. in conseguenza dei riscontrati vizi e/o difetti della Fornitura.

Il Fornitore dovrà tenere indenne e manlevare SagiCofim S.p.A. da eventuali pretese di terzi derivanti da vizi e/o difetti dei Prodotti forniti. In questi casi, il Fornitore sosterrà tutti i costi e le spese, incluse le spese legali.

Nel caso in cui un vizio connesso alla sicurezza dei beni oggetto di fornitura rendesse necessario richiamare il prodotto, ovvero nel caso in cui tale richiamo sia disposto dalle autorità pubbliche, il Fornitore dovrà sostenere tutti i costi relativi al richiamo del prodotto. Per quanto fattibile e ragionevole, SagiCofim S.p.A. si riserva di coordinare con il Fornitore il contenuto e l'entità del richiamo del prodotto. In particolare, al fine di salvaguardare i propri interessi, SagiCofim S.p.A. avrà facoltà di agire per conto del Fornitore qualora questi non disponesse delle adeguate strutture volte ad implementare un richiamo dei prodotti presso la propria azienda (ad esempio, mancanza di organizzazione di servizio). Si applicheranno inoltre le disposizioni di legge.

Fornitura di Servizi

In caso di Fornitura di Servizi, trova applicazione la disciplina prevista dal Codice Civile in materia di appalto.

Il Fornitore è sempre tenuto a fornire nel tempo la medesima qualità/performance dei prodotti/servizi forniti, a prescindere da modifiche ai propri processi produttivi, ai materiali o ai componenti connessi agli oggetti di fornitura, alla ricollocazione di siti produttivi nonché alle eventuali modifiche apportate alle procedure o agli impianti per la verifica dei beni oggetto di fornitura ed ogni altro intervento che possa influire sulla qualità e/o la sicurezza dei beni e/o dei servizi oggetto di fornitura.

ART. 13: SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

In caso di violazione, da parte del Fornitore, dei propri obblighi contrattuali, SagiCofim S.p.A. potrà sospendere il pagamento della Fornitura sino a quando il Fornitore non porrà rimedio alla propria situazione di inadempienza.

ART. 14: DIVIETO DI CESSIONE E/O DI SUBAPPALTO

Il Fornitore non potrà cedere e/o subappaltare a terzi il Contratto di Fornitura, né potrà cedere a terzi tutti i diritti da esso scaturenti e derivanti, senza una preventiva autorizzazione scritta di SagiCofim S.p.A.

ART. 15: DIRITTI DI TERZI

Il Fornitore garantisce che i prodotti e/o i servizi forniti non violano alcun diritto di autore, brevetto e/o altro diritto di proprietà intellettuale di terzi. Il Fornitore dovrà quindi manlevare e tenere indenne SagiCofim S.p.A. da qualsiasi pretesa di terzi relativa e/o scaturente dalla violazione di tali diritti.

ART. 16: FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione e/o all'interpretazione del Contratto di Fornitura, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano, con espressa esclusione degli altri concorrenti Fori territorialmente competenti ai sensi di Legge.

DATA

. . / . . /

LUOGO

FIRMA FORNITORE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile Italiano, il Fornitore approva specificatamente le seguenti clausole:

art. 3 (CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA E RECESSO), art. 4 (OBBLIGHI DEL FORNITORE), art. 8 (SPEDIZIONE), art. 9 (ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI), art. 10 (MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA – CLAUSOLA PENALE E RISOLUZIONE DI DIRITTO EX ART. 1456 C.C.), art. 12 (GARANZIA E RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI), art. 13 (SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI), art. 14 (DIVIETO DI CESSIONE E/O DI SUBAPPALTO), art. 15 (DIRITTI DI TERZI), art. 16 (FORO COMPETENTE).

DATA

. . / . . /

LUOGO

FIRMA FORNITORE